

qualche tempo per decidere ed « esaminare tutte le difficoltà » che fossero per sorgere « anche combinabilmente coi diritti di bannalità ».

Per altro il Conte Serravalle, Vicario, riteneva giuste le vedute della R. Segreteria di Stato degli Interni, come si desume da una missiva da lui indirizzata al De L'Escarène l'8 febbraio 1833; in essa infatti apertamente dichiara che « il felice risultato dell'abolizione delle tasse sulle paste pronunciata col R. Biglietto del 2 magg. o 1820 conferma la convenienza della stessa misura sulle altre tasse » (4).

E contro l'opinione di coloro i quali credevano che il Re avesse in animo di fare un'eccezione per la capitale, circa l'abolizione delle « tasse », si schiera il Marchese Michele Benso di Cavour, il quale al Consiglio Generale del 30 agosto 1833 dichiara: « le lettere altronde tutte da noi e dal Conte Vicario ricevute settimanalmente non equivoca appalesarne la costante intenzione di Sua Maestà che siffatta misura sia pur anche adottata in questa sua capitale » (5). E nella stessa relazione si espongono le prime considerazioni attorno all'esperimento dell'applicazione di panetterie normali, le quali, vendendo il pane ad un prezzo pubblico, dovevano eventualmente controbilanciare e ridurre le eccessive pretese degli altri panettieri liberi nell'applicazione dei prezzi del pane.

Andò però delusa l'aspettativa, anzi lo stabilimento delle panetterie civiche si concluse in un totale fallimento.

« Quale ne sia la causa precisa » aggiunge il Vicario della città « sarebbe assai difficile il rintracciarla se non che tutto concorre a far credere che le tante facilità più o meno lecite di che si prevalgono i prestinaî nella panificazione e nella vendita ed alle quali non potrebbe la città dietro suoi principi e per proprio decoro partecipare, formano la principale causa dello scapito considerevole che la città soffrì finora nell'esempio delle panetterie — scapito questo che allontana l'ottenimento di quella norma che si sperava sul punto dell'abolizione della tassa ».

Di fronte a questi pochi rosei risultati preliminari l'abolizione delle « tasse » cominciava a diventare per la città un problema la cui soluzione presentava non poche incognite.

2° Contemporaneamente però il problema veniva portato alle « Ragionerie » le quali, in

varie sedute, lo sottoponevano a severa analisi.

Una delle prime obiezioni che si prospettava era quella della incompatibilità della libertà della « tassa » e della fabbricazione del pane, con la presenza dei diritti di bannalità, che gravavano sui panettieri ed andavano a favore della città, che aveva il monopolio della macinazione dei grani a mezzo dei suoi mulini (6).

(4) A. del Municipio di Torino. *Ragionerie*, 1833, v. 36 pag. 103 e segg. Cfr. pure A. FOSSATI. *Origini e sviluppi della carestia del 1816-1817 negli Stati Sardi di Terraferma*. Torino. Giappichelli 1929, pag. 52.

(5) A. del Municipio di Torino. *Ordinati* - V. 20 Consiglio Generale del 30 agosto 1833, pag. 384.

(6) Le « bannalità » potevano essere legati o convenzionali e venivano suddivise in reali o proibitive e in personali ossia coattive. Al solo principe era la competenza di imporre bannalità legali. Potevano però venire imposte per rapporti con feudatari. La bannalità reale era quella che competeva all'individuo di tenere molini, forni o macelli soggetti a privativa. La bannalità personale determinava invece un obbligo ai soggetti giurisdizionalmente, di portare a macinare, cuocere o macellare negli stabilimenti Comunali. Tali bannalità a carattere feudale scomparvero con Editto 29 luglio 1797. Quelle rimaste erano a titolo oneroso. Cfr. MELANO DI PORTULA. *Dizionario analitico di Diritto ed economia*. Torino, 1843, pag. 139.

Per quanto riguarda Torino l'origine di tale bannalità trovasi negli Statuti Torinesi approvati dal Conte Amedeo VI di Savoia (il Conte Verde) con patenti 6 giugno 1360. I mulini appartenevano al patrimonio ducale e furono concessi alla città di Torino con P. 21 giugno 1475. L'esistenza della bannalità quindi veniva sempre proclamata come originalmente annessa ai molini provenienti dal patrimonio ducale.

Con R. P. 15 marzo 1666 la bannalità venne estesa a tutti gli abitanti del territorio torinese. La bannalità era come si disse demaniale e durò fino al 29 luglio 1797 alla cui data scomparvero le bannalità coattive a carattere feudale. L'Editto 29 giugno 1797 abolì quindi ogni bannalità coattiva che avesse in origine appartenuto al R. Demanio. Il R. E. 18 novembre 1817 interpreta tale editto del 1797 nel senso di mantenere anche dopo l'editto 21 maggio 1814 « l'abolizione d'ogni feudalità e di soggezione di persona a persona e di persone a fondi ».

In verità invece la città si era valse dell'editto 21 maggio 1814, che ritornava le cose quali erano prima dell'occupazione francese, per ristabilire il diritto di bannalità. Era quindi un abuso che si continuava, sebbene da molti si riconoscesse che la città non avrebbe potuto vantare un tale diritto che a titolo oneroso. All'epoca del nostro studio il diritto era di 1/16 per tutti i grani consumati in città e ridotti in farina.

A detta della commissione 6 agosto 1846 nominata per esaminare i possibili mezzi di riduzione del prezzo del pane, Torino era l'unica città in tutta l'Europa nella quale esistesse ancora tale diritto bannale. A questo diritto feudale in natura si aggiungeva il diritto di « moltura » (ov-